

# COMUNE DI LAZZATE

## Provincia di Monza e Brianza



## Regolamento generale delle entrate comunali

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 25.01.1999*

*Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 8 del 29.02.2000 e n° 13 del 28.03.2002*

*Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 22.03.2007*

*Modificato art. 14 e inserito art. 15 bis con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 40 del 29.11.2011*

*Integrato con deliberazione C.C n.20 del 28.07.2014*

*Modificato con deliberazione C.C. n.16 del 27.04.2016*

*Modificato e integrato con deliberazione C.C. n.1 del 24.06.2020*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Aliquote e tariffe
- Art. 4 Agevolazioni

### TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 Forme di gestione
- Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 Rapporti con i cittadini
- Art. 10 Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12 Contenzioso tributario
- Art. 13 Sanzioni tributarie
- Art. 14 Interessi
- Art. 14bis Dilazione di pagamento dei tributi locali
- Art. 15 Autotutela ed accertamento con adesione
- Art. 15bis Assistenza al cittadino

### TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 18 Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Limiti di esenzione per versamenti di tributi comunali di modica entità
- Art. 21 Limiti di esenzione per rimborsi e pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali
- Art. 22 Compensazione tra debiti e crediti
- Art. 22bis Differimento dei termini per i versamenti

### TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 23 Norme finali

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

#### **Articolo 2**

##### **Definizione delle entrate**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### **Articolo 3**

##### **Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuove deliberazioni si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## **Articolo 4**

### **Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04.12.1997, n° 460, sono soggette al pagamento di tutti i tributi comunali in misura ridotta, come indicato nei rispettivi regolamenti.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

## **Articolo 5**

### **Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- 3) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della legge 8-06-1990, n. 142;
- 4) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/90;
- 5) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n° 446;
- 6) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1998, n° 43;
- 7) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

## **Articolo 6**

### **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per le eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile:

- cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- cura il contenzioso tributario;
- dispone i rimborsi;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- esercita ogni altra attività prevista dalla leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

## **Articolo 7**

### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

## **Articolo 8**

### **Attività di controllo delle entrate**

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire i chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

## **Articolo 9**

### **Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **Articolo 10**

### **Attività di accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite messo comunale, per mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite messi notificatori nominati dal dirigente d'ufficio competente ai sensi dell'art. 1 commi 158-160 della L. 27/12/2006 n° 296.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

## **Articolo 11**

### **Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica),

determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso tributario**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

## **Articolo 13**

### **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Articolo 14**

### **Interessi**

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura annua del tasso di interesse legale di tempo in tempo vigente con decorrenza dal 13/07/2011.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 14bis**

### **Dilazione di pagamento dei tributi locali**

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la ripartizione del pagamento degli importi a favore del Comune sia dovuti a seguito della notifica di solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, fino a un massimo di 36 rate mensili come di seguito indicato:
  - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
  - per importi da euro 100,01 a euro 500,00 la rateizzazione può essere richiesta per un massimo di 4 rate mensili
  - per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00 la rateizzazione può essere richiesta da 5 a 12 rate mensili
  - per importi da euro 3.000,00 a euro 6.000,00 la rateizzazione può essere richiesta da 13 a 24 rate mensili
  - per importi oltre euro 6000,01 la rateizzazione può essere richiesta da 25 a 36 rate mensili
2. Il pagamento differito comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese compreso nel periodo di dilazione.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di numero 5 rate complessive o numero 3 rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta, decadendo altresì dall'eventuale beneficio della definizione agevolata relativo alle sanzioni applicate su avvisi di accertamento e l'importo non può più essere rateizzato.



5. In caso di mancato pagamento, di cui al comma precedente, l'importo residuo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione mediante l'avvio delle procedure di accertamento o riscossione coattiva (procedure cautelari e esecutive).
6. In caso di peggioramento della situazione economica è possibile, su richiesta del contribuente, prorogare la dilazione, per una sola volta e sull'importo residuo, per un ulteriore periodo fino a un massimo di 36 rate (la somma dei due periodi di dilazione non può superare le 72 rate).

## **Articolo 15**

### **Autotutela ed Accertamento con adesione**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento o il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

## **Articolo 15bis**

### **Assistenza al cittadino**

- Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovuto, ha istituito un apposito sistema di assistenza, che si organizza nelle forme di consulti dati al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, delle denunce varie, per il calcolo delle somme dovute, per l'informazione su quanto è stato già pagato e sulla eventuale sussistenza di un diritto al rimborso.

- I cittadini possono usufruire di tale servizio di assistenza gratuita per mezzo: di uno sportello aperto al pubblico nei giorni stabiliti, di un sistema informativo su reti informatiche.

- Il comune si avvale di un software gestionale on line dei tributi ICI e TARSU che garantisce il diritto del contribuente alla gestione telematica dei rapporti con l'ente.
- Il front office telematico istituito è accessibile dall'utente (contribuente, professionista, CAF, impresa, ecc.) attraverso credenziali di accesso (username e password) rilasciate dal Comune a seguito di apposita richiesta che può essere formulata anche on line.

Avvalendosi delle credenziali di accesso al sistema informatico l'utente potrà procedere telematicamente da qualsiasi luogo alla visualizzazione della propria posizione contributiva, all'invio di denunce, comunicazioni, dichiarazioni e ogni altra informativa utile alla gestione del rapporto tributario con l'ente, avvalendosi del dispositivo di firma elettronica rilasciata dal sistema ovvero da un dispositivo di firma digitale in possesso dell'utente.

### **TITOLO III**

#### **RISCOSSIONE**

#### **Articolo 16**

**Riscossione** (*modifiche in base art. 37 comma 55 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge 4/08/2006 n. 248*)

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla Legge.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n° 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910, n° 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 223 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, per cui entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

## Articolo 17

### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

## Articolo 18

### **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, c.3 del D.Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

## Articolo 19

### **Rimborsi**

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

## Articolo 20

### **Limiti di esenzione per versamenti di tributi comunali di modica entità**

Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

| TRIBUTO  | LIMITE DI ESENZIONE      |
|--|--------------------------|
| Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani | Euro 5,00                |
| Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche:   | a) permanente: Euro 2,58 |
|  | b) temporanea: Euro 2,58 |

|  |           |
|--|-----------|
| Imposta comunale sugli immobili<br>(limite fissato ai sensi dell'art. 6, c.5, Legge n. 473/94) | Euro 5,00 |
| Imposta sulla Pubblicità   | Nessuno   |
| Diritto sulle pubbliche affissioni   | Nessuno   |

I medesimi limiti sono fissati, autonomamente, relativamente ad eventuali soprattasse e/o interessi.

Detti limiti si applicano per i pagamenti che verranno effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 21

### Limiti di esenzione per rimborsi e pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali

Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali e per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

| TRIBUTO  | LIMITE DI ESENZIONE                                    |
|--|--|
| Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani   | Euro 16,53   |
| Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche:   | a) permanente: Euro 16,53<br>b) temporanea: Euro 16,53 |
| Imposta comunale sugli immobili<br>(limite fissato ai sensi dell'art. 6 c. 5, della Legge n. 473/94) | Euro 16,53   |
| Imposta sulla Pubblicità   | Nessuno  |
| Diritto sulle pubbliche affissioni   | Nessuno  |
| I.C.I.A.P.   | Euro 16,53   |

I limiti di cui sopra si intendono comprensivi di eventuali sanzioni amministrative e interessi.

Detti limiti si applicano per:

- 1) gli avvisi di pagamento, provvedimenti di liquidazione e accertamento che saranno emessi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
- 2) le richieste di rimborso che perverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 22

### Compensazione tra crediti e debiti (nuovo articolo in base al comma 167 dell'art. 1 della L. n° 296 del 27.12.06)

- 1) Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti purché non sia intervenuta decadenza al diritto al rimborso.

- 2) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare entro 30 giorni, dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi;
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate per anno d'imposta.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- 4) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
- 5) Con le medesime modalità e nell'ambito del medesimo tributo è previsto l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

#### **Art. 22bis.**

##### **Differimento dei termini per i versamenti**

La Giunta Comunale con propria deliberazione può differire o sospendere i termini ordinari di versamento dei tributi comunali, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato, nonché può sospendere le rateizzazioni concesse, quando si verificano:

- 1) gravi calamità naturali;
- 2) eventi eccezionali e imprevedibili
- 3) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella deliberazione.

La sospensione delle rateizzazioni comporta l'aumento del numero delle rate previsto nel provvedimento di rateizzazione pari a quello oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto nel presente Regolamento.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Articolo 23**

#### **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione.